

Gli espedienti proprj a porre in sistema le dogane esterne, e le leggi esclusive del commercio tra le metropoli, e le colonie, formeranno il soggetto delle nostre seguenti indagini (1). I fallimenti forzosi, e involontarj accumular non debbono sopra colui che ne è la vittima, maggiori calamità di quelle che hà incontrato. Egli sarà quindi lasciato in libertà, dando a'suoi creditori il residuo de'suoi fondi in isconto de'suoi debiti, ed obbligandosi al saldo di questi, tostochè rimetteransi in piedi le sue cadute fortune (2). I fallimenti però fraudolenti, e volontarj, oltre alla pena d' infamia, dovrebbero sottoporsi eziandio all'ultimo supplicio, ove le circostanze, che li accompagnano sieno tali da chiamare la vigilanza del governo ad una sì giusta, ed esemplare espiazione. È poi al par necessario il porre un freno alle piraterie, qualora la nazione, contro la quale commettonsi, non possessa una poderosa marineria militare. Egli è vero che in difetto di una vigorosa forza marittima, sogliono alcuni governi di Europa stipolare diversi trattati

(1) Lib. 1. Sez. 2. Cap. 13. e Lib. 3. Cap. 10.

(2) Filangieri Oper. cit. Lib. 2. Cap. 24, e 25.